

Licenziamento disciplinare del richiedente per commissione di fatti di reato dolosi – Cass. n. 37577/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere -
Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio di divorzio - Presupposti - Licenziamento
disciplinare del richiedente per commissione di fatti di reato dolosi - Ostacolo all'insorgenza del
diritto all'assegno - Esclusione - Fondamento.

In tema di assegno divorzile, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, sopravvenute alla sentenza di divorzio, giustificano il riconoscimento
dell'assegno, anche se tale modifica della situazione di fatto sia da ricondurre al licenziamento
disciplinare del richiedente a causa della commissione di fatti di reato dolosi: il diritto
all'assegno, infatti, è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi
adeguati e non può essere escluso sol perchè la situazione di difficoltà economica sia dipesa
da una condotta volontaria del richiedente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37577 del 22/12/2022 (Rv. 666464 - 01)

Corte

Cassazione

37577

2022